

## TRIBUNALE DI BOLOGNA 2 DICEMBRE 2015

GIULIANO, G.U.

ACE EUROPE GROUP (Avv.ti G. Berti Arnoaldi Veli e G. Teglio) c.  
 EMIL CARGO S..R.L. (avv.ti M. Campailla e B. Michini), HANJIN ITALY S.P.A.  
 (avv.ti F. Toriello e S. Braschi) e LOGTAINER S.R.L. (avv.ti M.A. Lupoi e R. Dolcino)  
 nonché SUD EST TRANSPORT S.R.L.

- [1] **Spedizione – Spedizioniere vettore – Elementi rilevanti**
- [2] **Trasporto multimodale – Trasporto marittimo seguito da breve tratta terrestre – Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico – Non è applicabile**
- [3] **Trasporto terrestre – Limite del risarcimento – Dolo di dipendente del vettore – Non è applicabile**
- [4] **Trasporto multimodale – Assunzione del trasporto terrestre da parte dell'agente del vettore marittimo – Elementi rilevanti**

La Macron S.p.a. conferiva alla Emilcargo S.r.l. l'incarico di curare il trasporto di capi di abbigliamento dal porto di Shanghai ai suoi depositi di Crespellino in Italia. La merce veniva trasportata a La Spezia dalla Hanjin che incaricava del suo inoltro a destinazione il vettore terrestre Logtainer che a sua volta l'affidava alla Sud Est Transport S.r.l. Tuttavia essa non giungeva mai a destinazione in quanto era stata sottratta dall'autista. La ACE European Group, assicuratrice delle merce, provvedeva al risarcimento del danno in favore della Macron e quindi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la Emilcargo, la Hanjin Italy S.p.a., la Logtainer e la Sud Est Transport chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La Emilcargo negava di avere assunto il trasporto, affermando di avere agito quale spedizioniere e avanzava domanda di manleva nei confronti della Hanjin Italy la quale eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e la prescrizione e decadenza dell'azione in base all'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico.

- [1] *Costituiscono elementi che qualificano un contratto come contratto di trasporto e non di spedizione l'emissione da parte dello spedizioniere di una fattura che indica corrispettivi dovuti per il nolo via mare e la consegna delle cose al contraente e non menziona alcun importo dovuto quale provvigione per la spedizione delle merci nonché l'indicazione nella polizza di carico dello spedizioniere quale destinatario.*
- [2] *Il trasporto multimodale di merci per via marittima e terrestre, anche se caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico in quanto essa è applicabile, salvo il suo richiamo espresso in contratto, soltanto al trasporto effettuato esclusivamente per mare ed è quindi regolato dal codice civile.*
- [3] *La limitazione del risarcimento del danno prevista dall'art. 1696 cod. civ.*

*non è operante qualora la perdita delle merci è imputabile al dolo di un dipendente del vettore che ha agito nell'esercizio delle sue funzioni.*

[4] *Costituisce prova della assunzione del trasporto per la tratta terrestre di un trasporto multimodale da parte dell'agente in Italia del vettore marittimo l'emissione da parte sua di fattura per tale trasporto nei confronti dello spedizioniere-vettore.*

[1] Sugli elementi distintivi della figura dello spedizioniere rispetto al vettore (e allo spedizioniere-vettore) v. da ultimo Cass. 30 gennaio 2014, *Soc. G. c. Soc. M.*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014; Cass. 6 agosto 2013, *So.ges.ter c. Sharp Electronic*, in questa *Rivista*, 2013, 861 con nota di TAJANI. In dottrina v. per tutti CARBONE-CELLE-LOPEZ DE GONZALO, *Il diritto marittimo*, 5a ed., Torino, 2015, pag. 360 ss.

[2] e [4] La sentenza accoglie l'orientamento maggioritario della giurisprudenza in tema di trasporto multimodale, secondo cui a tale tipologia di trasporto andrebbe applicata *de residuo* la disciplina generale del trasporto di cose di cui agli artt. 1683 e ss. cod. civ. Nello stesso senso v., nella *giurisprudenza di legittimità*, Cass. 6 marzo 1956, n. 656, in questa *Rivista*, 1956, 197; Cass. 17 novembre 1978, n. 5363, in *Porto, mare e territorio*, 1979, n. 5, 90; Cass. 14 febbraio 1986, n. 887, in questa *Rivista*, 1987, 290; Cass. 8 settembre 1993, n. 7504, in *Juris Data*; Cass. 26 maggio 1994, n. 5165, in questa *Rivista*, 1995, 1012; Cass. 2 settembre 1998, n. 8713, *ibidem*, 2000, 1349; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2898, *ibidem*, 2007, 1115; v. nella *giurisprudenza di merito*, Trib. Palermo, 31 dicembre 1984, *ibidem*, 1985, 849; App. Genova, 31 marzo 1990, *ibidem*, 1991, 119; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, *ibidem*, 1994, 817; App. Genova, 8 marzo 2002, *ibidem*, 2004, 182; Trib. Gorizia, 28 maggio 2003, *ibidem*, 212; Trib. Ravenna, 7 settembre 2004, *ibidem*, 2006, 347; Trib. Genova, 11 aprile 2005, *ibidem*, 2006, 249; Trib. Avellino, 1 giugno 2005, in *Dir. trasp.*, 2006, 931.

Sul trasporto multimodale e, in particolare, sulla disciplina della responsabilità del vettore in tale tipo di trasporto cfr. ANTONINI, *Il trasporto multimodale: regime normativo e responsabilità del vettore*, in questa *Rivista*, 2009, pag. 3 ss.; BRIGNARDELLO, *Il trasporto multimodale*, *ibidem*, 2006, pag. 1071 ss. (altresì reperibile sul sito Internet [www.aidim.org](http://www.aidim.org)); BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre*, Milano, 2007, pag. 389 ss.; CASANOVA e BRIGNARDELLO, *Diritto dei trasporti - La disciplina contrattuale*, II, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, pag. 318 ss.; DEWIT, *Multimodal transport*, London - New York - Hamburg - Hong Kong, 1995, *passim*; DA COSTA GOMES, *Do transporte "port to port" ao transporte "door to door"*, in Atti delle *Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo - O contrato de transporte marítimo de mercadorias*, 6-7 marzo 2008, Coimbra, 2008, pag. 367 ss.; SILINGARDI e LANA, *Il trasporto multimodale*, Roma, 1994, pag. 30 ss., cui adde, da ultimo, CARBONE e LA MATTINA, *Uniform International Law on the Carriage of Goods by Sea: recent trends towards a multimodal perspective*, in *Riv. dir. nav.*, 2011, pag. 571 ss.; ZUNARELLI e ALVISI, *Del trasporto - Art. 1678-1702*, in *Commentario cod. civ.* a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2014, nonché LA MATTINA, *La responsabilità del vettore multimodale: profili ricostruttivi e de iure condendo*, in questa *Rivista*, 2005, pag. 29-49; ID., *Il trasporto multimodale come "chiave di volta" del sistema dei trasporti internazionali: necessità di una disciplina uniforme*, *ibidem*, 2006, pag. 1105-1111; ID., *Il trasporto multimodale nei leading cases italiani e stranieri*, *ibidem*, 2007, pag. 1010 ss. Con specifico riferimento alla disciplina del trasporto multimodale di cui alle nuove Regole di Rotterdam v. per tutti BERLINGIERI, *Multimodal aspects of the Rotterdam Rules*, paper presentato in occasione della cerimonia di firma delle Regole di Rotterdam - Rotterdam, 21 settembre 2009, reperibile sul sito Internet, <http://www.rotterdamrules2009.com>; LA MATTINA, *Il trasporto multimodale e le Regole di Rotterdam*, in *Scritti in onore di Francesco Berlingieri*, Genova, 2010, pag. 643 ss.

[3] Massima pacifica.

A. LA MATTINA

**Tribunale di Bologna 2 dicembre 2015**

*Motivi della decisione.* – Con atto di citazione notificato l'1 ottobre 2011 la ACE European Group S.p.a. conveniva in giudizio la Emilcargo S.r.l., la Hanjin Italy S.p.a., la Logtainer S.r.l. e la Sud Est Transport S.r.l.

L'attrice esponeva che nel luglio 2010 la propria assicurata Macron S.p.a. aveva affidato alla Emilcargo S.r.l. l'incarico di trasporto multimodale di capi sportivi di abbigliamento dal porto di Shanghai ai suoi depositi in Crespellano, via Brodolini. La merce giungeva nel porto di La Spezia con il vettore marittimo Hanjin che incaricava della consegna sino a Crespellano il vettore terrestre Logtainer S.r.l. il quale, a sua volta, commissionava il trasporto alla Sud Est Transport S.r.l. Questa prendeva in carico la merce che tuttavia non arrivava a destinazione, essendosi l'autista Esposito Pier Amedeo resosi irreperibile.

Della perdita dei beni dovevano ritenersi responsabili in via contrattuale o extracontrattuale la tutte le convenute.

Avendo corrisposto alla Macron S.p.a. l'indennizzo di euro 79.387,17 surrogandosi nei diritti dell'assicurata, l'attrice chiedeva la condanna delle convenute al pagamento del predetto importo oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La Emilcargo S.r.l. si costituiva tempestivamente contestando di avere concluso con la Macron S.p.a. un contratto di trasporto, essendo piuttosto intervenuto un mero contratto di spedizione; contestava in ogni caso la legittimazione attiva dell'attrice, sollevava eccezione di prescrizione, deduceva il difetto di nesso causale, l'eccessività del quantum della pretesa e l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa rilevante ex art. 2043 cc. In via subordinata, la Emilcargo S.r.l. avanzava domanda di manleva nei confronti della Hanjin Italy S.p.a.

Questa si costituiva tempestivamente; eccepiti preliminarmente il difetto di giurisdizione e di competenza territoriale in forza delle previsioni di cui alle condizioni generali di contratto indicate alla polizza di carico, e la prescrizione e la decadenza dell'azione dell'ACE ai sensi dell'art. 6 della convenzione di Bruxelles del 1924 sul trasporto marittimo, chiedeva il rigetto della domanda attorea avendo essa partecipato alla vicenda oggetto di causa quale mero agente generale del vettore marittimo Hanjin Shipping, del quale non era comunque configurabile alcuna responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; in subordine, invocava il limite di responsabilità di cui all'art. 4 bis della menzionata Convenzione di Bruxelles, e chiedeva di essere manlevata dalla Logtainer S.r.l. e dalla Sud Est Trasporti S.r.l.

La Logtainer S.r.l. si costituiva tempestivamente contestando la legittimazione attiva della ACE ed il quantum della pretesa attorea.

Alla prima udienza dell'1 marzo 2012 parte attrice faceva presente che la notifica alla Sud Est Transport S.r.l. non era andata a buon fine e che alla data della stessa la società era stata già dichiarata fallita, di talché rappresentava di non intendere coltivare la domanda.

La Hanjin Italy S.p.a. ribadiva la richiesta, già contenuta nella comparsa di risposta, di chiamare in causa il Fallimento di tale società; il GI, rappresentata la questione rilevabile d'ufficio della improcedibilità delle domande rivolte contro la curatela, autorizzava la chiamata in causa del terzo che rimaneva contumace.

Rilevata con ordinanza del 25 ottobre 2012 la nullità della citazione quanto alla causa petendi della domanda proposta dalla ACE nei confronti della Hanjin Italy S.p.a., l'attrice depositava memoria nel termine all'uopo concesso ex art. 164 c.p.c.

Veniva successivamente respinta l'istanza del 6 maggio 2013 della Hanjin Italy

S.p.a. di rimessione in termini quanto alla richiesta di autorizzare la chiamata in giudizio della Autotrasporti Sud Est S.r.l. cui la Sud Est Transpor S.r.l. avrebbe ceduto l'azienda prima dell'esecuzione del trasporto oggetto del giudizio.

La causa, istruita documentalmente e con l'escussione di un testimone, veniva posta in decisione sulle conclusioni idì cui in epigrafe all'udienza dell'11 giugno 2015.

Ormai irrilevante la questione relativa alla richiesta della Hanjin Italy S.p.a. di essere autorizzata a chiamare in causa anche la Autotrasporti Sud Est S.r.l., solo per completezza si ricorda che la chiamata in causa di un terzo non può essere autorizzata dal giudice dopo la prima udienza, neanche se l'interesse della parte ad ottenere la partecipazione del detto terzo nel giudizio sia sorto successivamente (Cass. 6092/00).

È pienamente provato, documentalmente e con la deposizione della teste Bavaro, che la ACE, assicuratrice della Macron S.p.a., abbia a questa corrisposto l'indennizzo di euro 79.387,17 in conseguenza della perdita della merce da tale società acquistata presso la Haining Sport Garment Co Ltd.

Non è in contestazione che la perdita dei beni sia avvenuta per essersi reso irreperibile l'autista che li aveva presa in carico, al quale erano stati affidati dalla Sud Trasporti S.r.l., subvettore incaricato dalla Logtainer S.r.l.

La Emilcargo S.r.l. ha sostenuto di avere concluso con la Macron S.p.a. un mero contratto di spedizione, tanto esimendola dalla responsabilità per dell'inadempimento del contratto di trasporto. Tale tesi non trova in atti alcuna conferma ed è espressamente smentita dalla fattura emessa dalla convenuta nei confronti della Macron S.p.a. nella quale si prevedono espressamente i corrispettivi, propri del trasporto, per il "nolo mare" e per la consegna dei beni all'indirizzo della Macron S.p.a. ("Brodolini"), nulla prevedendosi quanto alla provvigenza per la spedizione.

Significativo è inoltre che nella polizza di carico la sola Emilcargo S.r.l. sia indicata quale destinataria/consegnataria della merce.

Infine nella lettera inviata dal legale della Emilcargo S.r.l. alla Hanjin Italy S.p.a. (doc. 7) si rappresenta che, in conseguenza della perdita del carico, la Emilcargo S.r.l., se citata dalla propria committente, avrebbe esteso a propria volta il contradittorio nei confronti dei subvettori addebitando alla Hanjin Italy S.p.a. "ogni conseguenza pregiudizievole" che le fosse derivata, con riserva di ogni più ampia azione nei confronti della predetta; si rappresentava inoltre che una rapida definizione della pratica assicurativa iniziata dalla Macron S.p.a. avrebbe avvantaggiato "anche le altre pari coinvolte". In tutta evidenza, tale missiva (avente il valore probatorio di indizio che si aggiunge agli altri elementi suindicati) mostra la consapevolezza della Emilcargo S.r.l. circa la propria responsabilità contrattuale per la perdita del carico, compatibile però solo con la qualità di spedizioniere-vettore ex art. 1741 cod. civ., e non anche di puro spedizioniere.

Tale articolo estende infatti i diritti e gli obblighi del vettore allo spedizioniere che, normalmente obbligatosi a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, abbia assunto l'unitaria obbligazione e dunque la responsabilità dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui (essendo dunque irrilevante che non ne disponga di propri), verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva (Cass. 2898/2005).

Come è noto, il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della

sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto; né incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere-vettore assuma anche l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e, come nel caso di specie, pagamento di tributi, purché la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro (Cass. 13905/2005).

La Macron S.p.a. e non la venditrice Haining Sport Garment Co Ltd. risulta avere concluso il contratto di trasporto oggetto di causa, essendo allo stesso tempo dunque, la società italiana, mittente e destinataria, per quanto sulla fattura emessa dalla Emilcargo S.r.l. sia indicato come mittente la ditta venditrice: nessuna delle parti ha fatto riferimento alla conclusione di un contratto di trasporto con la venditrice coreana, apparendo d'altronde dirimente che la Emilcargo S.r.l. ha contestato il tipo di contratto stipulato, ma non anche di essere stata incaricata direttamente alla Macron S.p.a. (nei cui confronti ha emesso la fattura), la quale aveva d'altronde acquistato i beni con la clausola Free on Board.

Essendo la Macro S.p.a. mittente e destinataria dei beni, non può certo dubitarsi del suo diritto a richiedere il risarcimento del danno per perdita della merce da essa acquistata, diritto che spetta comunque al soggetto nella cui sfera giuridica si è prodotto il danno (v. fra le tante Cass. 2075/2014).

Ussiste dunque la legittimazione attiva dell'ACE ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. oltre che per effetto della surrogazione volontaria di cui all'atto di quietanza sottoscritto dalla Macron S.p.a. . Infatti, una volta identificato il titolare dell'interesse assicurato, avente diritto all'indennità, è legittimo l'esercizio della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con l'effetto che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico (Cass. 3097/2010).

Solo la Hanjin Italy S.p.a. e non la Emilcargo S.r.l. ha sollevato le eccezioni di decadenza e di limitazione della responsabilità vettoriale con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924; dette eccezioni (comunque rilevanti agli effetti della domanda di garanzia della Hanjin Italy S.p.a. ) sono in ogni caso infondate atteso che il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, quale quello in rilievo, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del codice civile salvo il caso, qui non ricorrente, di richiamo espresso delle parti alla Convenzione (Cass. 13253/2006, 2898/2005).

Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Emilcargo S.r.l. stante la lettera di messa in mora ricevuta dalla convenuta il 12 aprile 2011.

La circostanza che la merce sia stata sottratta dallo stesso autista che avrebbe dovuto portarla presso la Macron S.p.a. non esclude la responsabilità del vettore. L'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo alla prestazione del vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, in caso di sottrazione dei beni, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel

senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia e in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 7533/2009), ipotesi evidentemente del tutto estranea a quella qui in rilievo.

Non opera nel caso di specie la limitazione del risarcimento di cui all'art. 1696 comma II cod. civ. posto che lo stesso articolo, al comma terzo, la esclude qualora, come nel caso di specie, sia provata la natura dolosa (o la colpa grave) del vettore o dei suoi dipendenti e preposti o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

L'importo dovuto alla ACE è quello da essa pagato alla Macron S.p.a., previa applicazione della franchigia del 10%, di euro 79.387,17 tenuto conto del valore della merce come da fattura in atti, del costo del trasporto e dei dazi doganali (v. prospetto di liquidazione di cui al doc. 7 attrice). Non vi è invero motivo di escludere dall'ammontare del pregiudizio, patito dalla Macron S.p.a. e indennizzato, il costo del trasporto e dei tributi doganali, tanto più che la Emilcargo S.r.l. non ha contestato di avere ricevuto il pagamento della fattura da essa emessa, dalla quale risulta anzi il versamento anticipato dei diritti doganali.

Il credito suddetto, anche fatto valere in via surrogatoria, rimane di valore e va pertanto rivalutato dalla data della domanda ad oggi e aumentato degli interessi legali maturati per lo stesso periodo sull'importo come annualmente rivalutato, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 1712/1995); si ottiene così la somma di euro 88.175,50 su cui decorreranno gli interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

La Emilcargo S.r.l. ha proposto domanda di manleva nei confronti della Hanjin Italy S.p.a.

Tale domanda va accolta essendo pacifco che il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude un contratto di trasporto in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avarìa imputabili al subvettore.

Nel caso in esame la prova della conclusione, fra le suddette parti, del contratto di trasporto sino alla sede della Macron S.p.a. in Crespellano si trae in tutta evidenza dall'ordine di trasporto (doc. 4 della Emilcargo S.r.l.), dalla mail inviata dalla Hanjin Italy S.p.a. alla Emilcargo S.r.l. per lamentare l'indisponibilità, per quella giornata, del trasportatore, e che riporta in calce la "conferma prenotazione di consegna" (doc. 11 ACE), e dalla fattura emessa dalla Hanjin Italy S.p.a. nei confronti della Emilcargo S.r.l., che non si comprende a quale altro titolo avrebbe potuto essere emessa, fattura poi stornata il 21 settembre 2010 verosimilmente in seguito alla perdita del carico, tanto evidenziando il riconoscimento, da parte della Hanjin Italy S.p.a., della sua responsabilità quale subvettore.

Certo dunque il contratto di trasporto sino a Crespellano fra la Emilcargo S.r.l. e la Hanjin Italy S.p.a., a nulla rileva stabilire se il vettore marittimo Hanjin Shipping fosse stato incaricato direttamente dalla Emilcargo S.r.l. o dalla Hanjin Italy S.p.a.

Le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza territoriale sono state sollevate in comparsa di risposta dalla Hanjin Italy S.p.a., con riferimento all'art. 3 delle condizioni generali di contratto indicate alla polizza di carico, nei confronti della ACE e non anche nei confronti della Emilcargo S.r.l.; esse appaiono comunque

infondate poiché né le suddette condizioni generali né la polizza di carico recano sottoscrizione della Emilcargo S.r.l. o della Hanjin Italy S.p.a. (e neppure della Hanjin Shipping), né vi è qualsiasi elemento che consenta di ravvisare comunque la volontà negoziale di accettazione del suddetto art. 3.

Non è stata sollevata dalla Hanjin Italy S.p.a. tempestiva eccezione di prescrizione quanto alla domanda di manleva della Emilcargo S.r.l.

Con riguardo alla Logtainer S.r.l., questa non ha mai specificamente contestato di essere stata incaricata del trasporto dal porto di La Spezia a Crespellano; la Hanjin Italy S.p.a. ha prodotto inoltre la scheda di trasporto (doc. 5). Va pertanto senz'altro accolta la domanda di manleva della Hanjin Italy S.p.a. la quale, come si è detto, risulta essere stata il vettore incaricato dalla Emilcargo S.r.l. del trasporto fino a Crespellano; nulla consente di ritenere detta domanda di manleva abbandonata, non apparendo a tal fine sufficiente la sola omessa menzione della Logtainer S.r.l. nelle conclusioni riportate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c.

È inammissibile, in quanto tardivamente formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e non entro la prima udienza di trattazione, l'eccezione di prescrizione formulata dalla Logtainer S.r.l. invero in termini del tutto generici nei confronti di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.

Deve infatti considerarsi che la domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale (Cass. 12558/1999) e pertanto, oltre a non richiedere lo spostamento della udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo, ossia di chi non è parte del giudizio, rimane soggetta al regime processuale proprio della domanda ex art. 36 c.p.c. Ne discende che come l'attore, a fronte della riconvenzionale del convenuto, è tenuto a sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto dirette a paralizzare la riconvenzionale del convenuto entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e non anche con la successiva memoria concessa solo per modificare e precisare le eccezioni già ritualmente proposte, tanto deve fare anche il convenuto per paralizzare la riconvenzionale nei suoi confronti proposta da un altro convenuto.

Quanto alla domanda di manleva proposta dalla Hanjin Italy S.r.l. nei confronti del Fallimento della Sud Trasporti S.r.l. è principio assolutamente pacifico che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare con la conseguenza che è improponibile o improcedibile la domanda proposta contro il Fallimento, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari esplicitamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato *"in bonis"* (v. fra le tante 17035/2011, 28481/2005). Avendo la Hanjin Italy S.p.a. effettuato tale dichiarazione (v. precisazione delle conclusioni) è in tali limiti che la domanda di garanzia risulta proponibile. Essa va tuttavia respinta nel merito non risultando intervenuto alcun rapporto contrattuale fra le due società, essendo stata in particolare la Sud Est Transport S.r.l. incaricata dalla Logtainer S.r.l.

L'attrice non può dirsi con certezza avere abbandonato la domanda nei confronti della Hanjin Italy S.p.a.; per quanto, all'udienza di precisazione, non abbia preso conclusioni nei confronti di tale parte ciò è avvenuto verosimilmente per effetto della ritrascrizione delle conclusioni della citazione in cui si riscontra la medesima omissione (e, come si dirà, figura ancora la Sud Est Trasporti S.r.l., tanto confermando l'ipotesi dell'errore materiale).

La citazione, relativamente a tale domanda, va tuttavia dichiarata nulla.

Poiché in citazione non era stato dalla ACE dedotto alcunché circa l'eventuale titolo di responsabilità della predetta convenuta, non risultando allegato neppure quale attività la Hanjin Italy S.p.a. avrebbe svolto nella materiale esecuzione del trasporto, era stata rilevata la nullità della citazione e concesso termine perentorio per l'integrazione della domanda in relazione a tale convenuta, ma nella memoria integrativa tali allegazioni non sono state integrate e i fatti fondanti la domanda sono rimasti ugualmente del tutto indeterminati.

Nel foglio di precisazione delle conclusioni l'attrice ha apparentemente riproposto la domanda nei confronti della Sud Est Trasporti S.r.l. laddove, in prima udienza, riconosciuto che non si era costituito il rapporto processuale stante il già intervenuto fallimento al momento della notifica della citazione, aveva espressamente dichiarato di non voler insistere nella pretesa, tanto che la domanda attorea non è stata mai notificata al Fallimento.

Va respinta la domanda della ACE nei confronti della Logtainer S.r.l.

Secondo l'insegnamento della S.C. tanto in tema di trasporto internazionale di merci su strada regolato dalla Convenzione di Ginevra, quanto secondo la disciplina del codice civile, qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto ad altro vettore, che viene così ad assumere la qualifica di subvettore, il rapporto di subtrasporto è configurabile quale contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ., sicché il destinatario, quale beneficiario del contratto, qualora abbia richiesto la riconsegna della merce o, scaduto il termine, abbia domandato il risarcimento così manifestando di volere profittare della stipulazione a suo favore, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i propri diritti compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose (v. Cass. 15665/2015, 19225/2013, 20756/2009 in motivazione).

Tuttavia, nel caso di specie, la Macron S.p.a. era al tempo stesso anche la iniziale mittente del contratto di trasporto di talché essa non può dirsi terzo estraneo alla contrattazione, e di conseguenza la fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito del subcontratto con esclusione della responsabilità solidale dei subvettori (Cass. 20756/2009, 245/2008), configurabile invece nell'ipotesi, tuttavia estranea alla fattispecie in esame, di trasporto cumulativo ex art. 1700 cod. civ. (impegno di tutti i successivi vettori alla esecuzione del trasporto, sulla base di un unico contratto).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si riconferma l'ininfluenza ai fini del decidere di tutte le prove orali dedotte dalle parti e non ammesse.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, devono seguire la soccombenza, previa compensazione per la metà i fra la ACE e la Logtainer S.r.l. la cui attività difensiva si è svolta anche in relazione alla domanda di garanzia nei suoi confronti proposta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ACE European Group S.p.a. nei confronti, della Emilcargo S.r.l., della Hanjin Italy S.p.a. e della Logtainer S.r.l., nonché sulle domande di manleva proposte dalla Emilcargo S.r.l. nei confronti della Hanjin Italy S.p.a. e da quest'ultima nei confronti della Logtainer S.r.l. e della Sud Est Transport S.r.l., ove tornata in bonis, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara la nullità della citazione relativamente alla domanda proposta dall'attrice nei confronti della Hanjin Italy S.p.a.;
- dichiara tenuta e condanna la Emilcargo S.r.l. a pagare all'attrice, per il titolo di

cui in motivazione, euro 88.175,50 oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

- condanna la Hanjin Italy S.p.a. a tenere indenne la Emilcargo S.r.l. di quanto questa, per capitale, accessori e spese, pagherà all'attrice in esecuzione della presente sentenza;
- condanna la Logtainer S.r.l. a tenere indenne la Hanjin Italy S.r.l. di quanto questa, per capitale, accessori e spese, pagherà alla Emilcargo S.r.l. in esecuzione della presente sentenza;
- rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti.

*(Omissis)*